

STATUTO

Art. 1 - (Ordinamento Sede)

In attuazione della prima intesa in materia sottoscritta tra le Organizzazioni Sindacali - FILT/CGIL - FIT/CISL - UIL/TRASPORTI - e la FEDARLINEA, è costituita l'Associazione: "Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi - FANIMAR", (in seguito chiamato "**Fanimar**" o "**Fondo**"), costituita con atto del Notaio in Chiavari Dott. Guido SANTORO. Fanimar è costituito come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi degli Articoli 36 e segg. cod. civ., uniformandosi alle previsioni dell'Articolo 148 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 ("**TUIR**").

Fanimar è retto dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento dello stesso ("**Regolamento**"), nonché per quanto non previsto, dalle norme di legge.

Il Fondo ha sede legale in Genova con domicilio attualmente in Via Milano, civico 40C, il domicilio sempre nell'ambito della città di Genova, potrà essere mutato senza modifica del presente statuto, ma con semplice comunicazione da parte degli amministratori del nuovo domicilio agli organi competenti.

Art. 2 - (Scopo)

Fanimar non si pone finalità di lucro e si basa sui principi di mutualità e solidarietà, ha come scopo l'erogazione di: i) trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale, ("**Prestazioni sanitarie**"); ii) prestazioni infortunistiche; iii) elargizioni Socio Assistenziali (tutte congiuntamente definite "**Prestazioni**"). Dette Prestazioni vengono erogate

direttamente e/o indirettamente per il tramite di specifici contratti di assicurazione sottoscritti, aventi ad oggetto prestazioni sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale, nonché prestazioni per eventi dovuti ad infortuni e/o malattie che possono comportare conseguenze gravi di invalidità permanente o la morte.

Le Prestazioni sanitarie vengono erogate in favore dei Soci e del loro Nucleo familiare, così come definiti, rispettivamente, all'Art. 4, lett. a), b), c), d), e), f) e all'Art. 5.

Il Fondo opera altresì allo scopo di erogare le stesse Prestazioni anche ai Pensionati e al loro Nucleo familiare, così come definiti, rispettivamente, agli Artt. 4, lett. d), e 5, ai quali, a seconda delle risorse economiche disponibili nel tempo, richiederà contributi di minore entità rispetto a quelli dovuti dagli altri Soci.

Le Prestazioni infortunistiche vengono erogate in favore dei Beneficiari, così come definiti all'Art. 3 del presente Statuto.

Le Elargizioni Socio Assistenziali vengono erogate in favore dei Soci e dei Beneficiari.

Il contenuto di cui al presente articolo si applica a tutto il personale marittimo, indipendentemente che presti la propria opera su navi battenti bandiera nazionale od estera, - in particolare ai Comandanti e Direttori di Macchina, visti gli accordi già vigenti - ed al personale amministrativo delle Società di Navigazione soggette all'Intesa di cui all'Art. 1 o di quelle firmatarie di Intese od Accordi successivi, nonché a tutto il personale operante per le Organizzazioni Sindacali firmatarie delle stesse Intese o Accordi e al loro Nucleo familiare. Inoltre, il Fondo, sempre a seconda delle risorse economiche disponibili nel tempo, potrà prevedere, a favore di tutti i Soci e Beneficiari l'erogazione di sussidi economici in casi di particolare necessità individuale, che vengono valutati ed eventualmente deliberati caso per caso dal Comitato di

Presidenza.

Art. 3 - (Beneficiari)

Le Prestazioni infortunistiche del Fondo possono essere erogate a tutto il personale marittimo, indipendentemente che presti la propria opera su navi battenti bandiera italiana o estera, - in particolare ai Comandanti e Direttori di Macchina, visti gli accordi già vigenti - ed al personale amministrativo delle Società di Navigazione soggette all' Intesa di cui all'Art. 1 o di quelle firmatarie di Intese od Accordi successivi, nonché a tutto il personale operante per le Organizzazioni Sindacali firmatarie delle stesse Intese o Accordi, nonché il personale alle dipendenze delle Agenzie marittime, delle Società e delle Associazioni operanti nel settore marittimo ("**Beneficiari**").

Per il personale già in pensione si applicheranno i disposti degli Articoli relativi.

Art. 4 - (Soci)

Con le modalità di cui all'Art. 6 ed in relazione anche a quanto previsto dai precedenti Artt. 1, 2, possono iscriversi al Fondo, in qualità di Soci, con diritto alle Prestazioni sanitarie anche per il Nucleo familiare:

- a) Lavoratori marittimi alle dipendenze delle compagnie di navigazione o delle Società Appaltatrici.
- b) Personale alle dipendenze delle Agenzie Marittime, delle Società e delle Associazioni operanti nel settore marittimo.
- c) Personale operante per le Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL - FIT/CISL - UIL/TRASPORTI

firmatarie di Intese ed Accordi.

- d) Personale quiescente già Socio del Fondo prima del pensionamento, per il quale varranno i disposti degli articoli 11 e 18, in quanto applicabili.
- e) I membri del Consiglio di Amministrazione.
- f) I dipendenti del Fondo assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il personale di cui ai precedenti punti "a", "b", "c", "d" potrà iscriversi indipendentemente dall'appartenenza a Società di Navigazione o Agenzie a capitale pubblico, privato o misto.

Il Socio di età superiore ad anni 90(novanta) con più di 25(venticinque) anni di iscrizione al Fondo sarà considerato nella qualità di Socio Benemerito.

Art. 5 - (Nucleo familiare)

Ad ogni effetto del presente Statuto, per Nucleo familiare del Socio si deve intendere quello rappresentato dal certificato di stato di famiglia del Socio e comunque limitato ai genitori, ai figli, al coniuge, al convivente more uxorio.

In caso di decesso del Socio, il Comitato di Presidenza potrà mantenere l'iscrizione parziale o totale, dei componenti il Nucleo familiare, su richiesta degli stessi, alle condizioni che verranno stabilite dal Comitato di Presidenza medesimo.

Art. 6 - (Iscrizione e Recesso)

L'associazione al Fondo avviene tramite la richiesta di iscrizione presentata dai soggetti indicati all'Art. 4 lettere a-f al Comitato di Presidenza, secondo la procedura disciplinata dal Regolamento.

L'associazione al Fondo comporta per il Socio l'integrale accettazione del presente Statuto e del Regolamento tempo per tempo vigente e la piena e incondizionata accettazione di essi, nonché delle loro eventuali e successive modifiche e/o variazioni.

La qualifica di Socio ed il contributo per l'ottenimento delle Prestazioni sanitarie non sono trasmissibili.

L'associazione al Fondo decorre dal 30° giorno successivo a quello di ricevimento della relativa richiesta di iscrizione purché accettata dal Comitato di Presidenza.

L'associazione effettuata nel primo semestre di calendario dell'anno dura fino al 31 dicembre dell'anno nel quale è stata presentata la richiesta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e con la stessa scadenza qualora il Socio non comunichi il recesso, secondo le modalità previste nel Regolamento. L'associazione effettuata nel secondo semestre di calendario dell'anno dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata presentata la richiesta e a sua volta si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e con la stessa scadenza qualora il Socio non comunichi il recesso secondo le modalità previste nel Regolamento.

Art. 7 - (Entrate)

Il Fondo provvede ai propri scopi con:

- a) i contributi annuali versati dalle Società di appartenenza, in forza di Intese e Accordi, in favore dei Beneficiari;
- b) i contributi annuali dei soggetti indicati all'Art. 4 iscritti al Fondo in qualità di Soci;
- c) i contributi annuali dei pensionati iscritti al Fondo in qualità di Soci;
- d) gli interessi di mora e di dilazione dei contributi;

- e) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
- f) ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

Art. 8 - (Contributi)

L'entità dei contributi annuali è stabilita:

- a) totalmente o parzialmente dal contenuto degli Accordi o Intese intercorsi o che intercorreranno tra le Organizzazioni Sindacali e le Società di appartenenza dei Soci e dei Beneficiari;
- b) dal Consiglio di Amministrazione in tutti gli altri casi, ai sensi dell'Art. 25;

I contributi sono dovuti;

- a) dalle Società di appartenenza per i Soci e i Beneficiari;
- b) dai Soci ai sensi del precedente Art. 4.

I contributi devono essere versati annualmente, con possibilità di pagamento in quote semestrali anticipate non frazionabili, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. In difetto si applica quanto previsto dall' Art. 12.

I contributi previsti dai punti "a" e "b" del presente articolo (secondo comma), sono dovuti dalla data di decorrenza dell'iscrizione indicata all'Art. 6 e dalla richiesta di copertura ai sensi di quanto previsto all'Art. 3.

Art. 9 - (Contributo delle Società per i Soci)

Il contributo delle Società per i Soci è stabilito indipendentemente dal numero dei familiari assistibili, e deve essere versato nei termini e con la decorrenza previsti dal precedente Art. 8, per

ciascun Socio che risulti in servizio il primo giorno di ogni semestre di calendario.

Art. 10 - (Contributo del Socio)

Il Contributo del Socio è stabilito indipendentemente dal numero dei familiari assistibili.

Il contributo del Socio può essere anche trattenuto sulla Sua retribuzione dalla Società dalla quale dipende, che provvede a versarlo unitamente al contributo da esse dovuto ai sensi dell'Art. 8 comma 2 lettera a.

Art. 11 - (Contributo dei pensionati)

Il contributo di cui all'Art. 8 che, per i pensionati è a loro totale carico, deve essere versato annualmente, con possibilità di pagamento in quote semestrali anticipate non frazionabili.

Art. 12 - (Ritardato e mancato versamento dei contributi)

In caso di ritardato versamento dei contributi rispetto ai termini previsti, l'erogazione delle Prestazioni sanitarie e delle Prestazioni infortunistiche è sospesa e sui contributi dovuti è applicato, da parte del Comitato di Presidenza, un interesse di mora su base annua, fissato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, in misura non inferiore al tasso ufficiale di sconto in vigore al 1° gennaio di ogni anno, maggiorato di due punti. È facoltà del Comitato di Presidenza del Fondo concedere: i) su motivata richiesta, dilazioni o rateazioni non superiori a 12 mesi nel pagamento dei contributi dovuti, stabilendone condizioni e modalità; ii) disporre, ove non sia stata versata dal Socio alcuna somma a titolo di contributo per un periodo continuativo pari ad almeno 1 anno, previa lettera di diffida, a mezzo raccomandata A.R., la cancellazione

dell'iscrizione ad ogni effetto, fermo restando l'obbligo al versamento dei contributi dovuti alla data della cancellazione stessa.

Art. 13 - (Prestazioni sanitarie)

Le Prestazioni sanitarie vengono erogate dal Fondo mediante il rimborso di servizi, trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale.

Le Prestazioni sanitarie vengono erogate nei limiti previsti dal Nomenclatore delle Prestazioni sanitarie e del tariffario in vigore redatto dal Comitato di Presidenza e approvato dal Consiglio di Amministrazione e/o nei limiti delle Condizioni Generali e/o particolari di Contratti di Assicurazione, sottoscritti dal Fondo.

In via esemplificativa e non esaustiva si elencano le Prestazioni sanitarie che vengono erogate dal Fondo:

- a) ricoveri con o senza intervento chirurgico;
- b) ricoveri con degenza per forme morbose croniche in Istituti di cura riconosciuti previa autorizzazione del Comitato di Presidenza del Fondo;
- c) visite specialistiche, accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- d) protesi oculistiche;
- e) cure e protesi odontoiatriche;
- f) terapie fisiche;
- g) medicinali somministrati in corso di ricovero con degenza;
- h) assistenza infermieristica domiciliare;

- i) assistenza infermieristica domiciliare continuativa, previa autorizzazione del Comitato di Presidenza del Fondo.

Sono tassativamente escluse tutte le Prestazioni di medicina preventiva, nonché le cure e gli interventi di natura estetica.

Art. 14 - (Prestazioni infortunistiche ed Elargizioni Socio Assistenziali)

Le Prestazioni di natura diversa da quelle sanitarie, che comprendono le Prestazioni infortunistiche in favore dei Beneficiari e le Elargizioni Socio Assistenziali sono erogate, le prime in funzione degli Accordi e delle Intese indicati all'Art. 3 dello Statuto e le seconde in funzione delle risorse disponibili, dal Comitato di Presidenza, il quale ne curerà la divulgazione presso i Beneficiari e i Soci all'inizio di ogni anno.

Art. 15 - (Permanenza nel Fondo e scioglimento del rapporto associativo)

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa del Fondo.

Il rapporto associativo del Socio viene meno per effetto di:

- a) esclusione del Socio;
- b) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
- c) recesso da parte del Socio da effettuarsi secondo le modalità stabilite nello Statuto e nel Regolamento;
- d) per ogni altra causa di perdita dei requisiti di partecipazione.

Lo scioglimento del rapporto di associazione non dà diritto ad alcun rimborso dei contributi versati.

In seguito allo scioglimento del rapporto di associazione, è comunque escluso qualsiasi diritto dei Soci sul patrimonio del Fondo.

Eventuali richieste di nuova iscrizione da parte dell'ex Socio devono essere deliberate all'unanimità dal Comitato di Presidenza.

Art. 16 - (Esclusioni)

In caso di accertamento di comportamenti penalmente rilevanti o comunque non conformi alla correttezza professionale o alla buona fede da parte dei Soci, in caso di prolungato o reiterato inadempimento del versamento dei contributi dovuti o di grave inosservanza delle norme dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi del Fondo, il Comitato di Presidenza può deliberare l'esclusione dei Soci.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al Socio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o altra forma, anche elettronica, legalmente riconosciuta, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione.

Art. 17 - (Ricorsi)

Avverso i provvedimenti del Comitato di Presidenza in materia anagrafico-contributiva e di Prestazioni sanitarie e di Prestazioni infortunistiche, i Soci e le Società di cui all'Art. 3 hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata A.R. entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18 - (Limiti di età)

Possono associarsi al Fondo tutti i soggetti indicati all'Art. 4 che, alla data di spedizione della richiesta di iscrizione, non abbiano compiuto i 65 anni di età. Gli altri possono ugualmente avanzare richiesta di associazione ed il Comitato di Presidenza, ai sensi dell'Art. 26, vaglierà le possibilità di accoglimento caso per caso.

Art. 19 - (Organi del Fondo)

Sono Organi del Fondo:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Comitato di Presidenza.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza, il Presidente e il Vice Presidente non possono ricoprire incarichi sindacali a qualsiasi titolo, con l'esclusione dei delegati lavoratori, per tutta la durata della propria carica, e svolgono la propria carica a titolo gratuito.

Art. 20 - (Assemblea: composizione e convocazioni)

L'Assemblea è l'organo sovrano del Fondo ed è composta dai Soci.

Ad essa hanno diritto di partecipare, oltre ai Soci, anche i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore legale dei conti ove nominato.

Ciascun Socio in regola con i contributi ha diritto ad un voto (cd. principio "una testa, un voto") e

può partecipare in Assemblea personalmente, oppure tramite un delegato.

La delega, in quest'ultimo caso:

- deve essere fatta per iscritto;
- non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e quest'ultimo potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa;
- può essere conferita ad un altro Socio purché non rivesta la qualifica di Consigliere di Amministrazione o Componente del Comitato di Presidenza o Revisore legale dei conti del Fondo ove nominato.

Ciascun delegato può rappresentare fino ad un massimo di 10 Soci.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata di norma ogni anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno:

- (i) almeno la metà più uno dei Soci;
- (ii) almeno la metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione in una o più delle seguenti modalità: mediante affissione nell'Albo del Fondo presso la sua sede legale o nei suoi uffici direzionali almeno sessanta (60) giorni prima della riunione; mediante pubblicazione sul sito internet del Fondo almeno sessanta (60) giorni prima della riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'intervento alle

riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21 - (Assemblea: competenze)

Sono di competenza dell'Assemblea in seduta ordinaria le seguenti materie:

discutere, approvare e deliberare sul Bilancio di Esercizio e sul Bilancio Preventivo redatti dal Comitato di Presidenza e predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, tenendo in considerazione le eventuali proposte delle Organizzazioni Sindacali (FILT/CGIL - FIT/CISL - UIL/TRASPORTI);
- nominare il Revisore legale dei conti;
- approvare e/o modificare il Regolamento del Fondo;
- deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza e/o del Consiglio di Amministrazione, gli indirizzi generali relativi all'attività del Fondo;
- deliberare sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Revisore legale dei

conti e sulla loro revoca;

- provvedere all'esclusione dei Soci;
- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto e/o dalla legge e in ordine alle questioni sottoposte all'Assemblea, in seduta ordinaria, dal Comitato di Presidenza e/o dal Consiglio di Amministrazione.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea in seduta straordinaria le seguenti materie:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sullo scioglimento e sulla nomina dei Liquidatori, nonché sulla devoluzione di eventuali residui attivi
- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto e/o dalla legge e in ordine alle questioni sottoposte all'Assemblea, in seduta straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - (Assemblea: deliberazioni e verbalizzazioni)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dai presenti o, in caso di assenza o impedimento di tutti i Consiglieri, dal soggetto terzo designato dai presenti.

L'Assemblea delibera con voto palese espresso mediante esplicita dichiarazione di voto (*"favorevole"*; *"contrario"*; *"astenuto"*) resa da ciascun Socio presente alla riunione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci intervenuti in Assemblea.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione con l'intervento di almeno un decimo degli aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci intervenuti in Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui si svolge la stessa, ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 23 - (Consiglio di Amministrazione: composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove (9) ad un massimo di quindici (15) membri ("Consiglieri"), compreso il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ordinaria in misura paritetica tenendo in considerazione le eventuali proposte delle Organizzazioni Sindacali (FILT/CGIL - FIT/CISL - UIL/TRASPORTI).

In sede di atto costitutivo il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dai Soci intervenuti, tenendo in considerazione anche le eventuali proposte delle predette tre Organizzazioni Sindacali in misura paritetica.

I Consiglieri possono essere nominati anche tra i non Soci ma in tal caso devono iscriversi al Fondo in qualità di Soci contestualmente alla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente, durano in carica quattro (4)

esercizi e scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Al termine del mandato i Consiglieri, il Presidente e il Vice Presidente possono essere rieletti dall'Assemblea.

La carica di Consigliere, di Presidente e di Vice Presidente è gratuita.

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria provvederà in sua sostituzione a nuova nomina. alla sua sostituzione seguendo la medesima procedura per l'elezione. Il nuovo Consigliere, così nominato, decadrà congiuntamente agli altri Consiglieri, al termine del mandato quadriennale del Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi decaduto.

L'Assemblea ordinaria, appositamente costituita, provvederà a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - (Consiglio di Amministrazione: convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogniqualvolta quest'ultimo lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate tramite lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun membro, e al Revisore legale dei conti ove nominato, almeno quindici (15) giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato mediante messaggio di posta elettronica inviato almeno cinque (5) giorni prima della riunione. L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Consigliere designato dai presenti.

Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è altresì richiesto il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

Art. 25 - (Consiglio di Amministrazione: competenze)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari al funzionamento del Fondo e

per il perseguimento dello scopo associativo e per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento.

In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie:

- nominare, tra i suoi membri, il Presidente
- nominare, tra i suoi membri, il Vice Presidente;
- nominare, tra i suoi membri o tra i Soci, i 3 (tre) membri del Comitato di Presidenza
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- approvare il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Preventivo redatti dal Comitato di Presidenza da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Fondo per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso direttamente o su proposta del Comitato di Presidenza;
- determinare l'interesse di mora da applicare sui contributi versati in ritardo;
- proporre in merito allo scioglimento del Fondo e la nomina dei Liquidatori, nonché circa la devoluzione di eventuali residui attivi, così come previsto dall'Art. 29 dello Statuto;

Art. 26 - (Comitato di Presidenza)

Il Comitato di Presidenza in seno al Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e da 3(tre) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. I suddetti 3(tre) membri del Comitato di Presidenza possono essere nominati tra soggetti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, purché iscritti al Fondo in qualità di Soci al momento della nomina. Tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata della

carica. Il Comitato di Presidenza dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione. La carica di componente del Comitato di Presidenza è gratuita.

Il Comitato di Presidenza si riunisce con periodicità almeno bimestrale o su richiesta del Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3(tre) dei membri in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere anziano.

Per la validità delle decisioni del Comitato di Presidenza è altresì richiesto il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato di Presidenza su delega permanente del Consiglio di Amministrazione:

- è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione;
- cura la gestione del Fondo;
- esamina tutte le domande di iscrizione, decidendone l'accoglimento o meno, in particolare nei casi previsti dall'Art.18;
- delibera all'unanimità circa eventuali richieste di nuova iscrizione da parte dell'ex Socio;
- decide sulla esclusione del Socio;
- definisce la normativa per l'accesso alle Prestazioni del Fondo;
- propone al Consiglio le eventuali modifiche al tariffario;
- propone al Consiglio i criteri generali e le modalità di rimborso delle prestazioni;
- propone al Consiglio le modalità di versamento dei contributi;
- approva e/o modifica il Nomenclatore delle Prestazioni;
- adotta provvedimenti relativi allo stato di morosità e può concedere dilazioni e rateazioni

nel versamento dei contributi ai sensi dell'Art.12;

- a seconda delle risorse economiche del Fondo disponibili nel tempo, valuta caso per caso e delibera circa l'erogazione, in favore dei Soci e Beneficiari, di sussidi economici in casi di particolare necessità individuale;
- autorizza rimborsi per ricoveri in lunga degenza o per assistenza infermieristica continuativa;
- delibera in merito all'investimento di eventuali fondi di riserva ordinari e straordinari;
- predispone i rendiconti annuali da sottoporre al Consiglio;
- provvede ad ogni altro compito che gli sia delegato, di volta in volta, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - (Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sovrintende alla sua gestione ed assicura l'attuazione delle direttive degli Organi Collegiali.

Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, potrà invitare a partecipare alle riunioni degli Organi del Fondo persone fisiche o giuridiche.

La carica di Presidente è gratuita.

In caso di temporaneo impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 28 - (Esercizio Sociale – Bilancio di Esercizio – Bilancio Preventivo)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea :

- i. entro e non oltre il 31 dicembre per l'approvazione del Bilancio Preventivo relativo all'esercizio sociale successivo;
- ii. entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale precedente chiuso al 31 dicembre ("**Bilancio di Esercizio**")

Il Bilancio di Esercizio deve essere predisposto adottando schemi idonei ad un'adeguata rappresentazione della realtà operativa del Fondo, tenendo conto – ove applicabili, nello specifico contesto – delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.

Il Bilancio di Esercizio, corredato dalla Relazione sulla gestione, deve essere messo a disposizione dei Soci almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e, ove sia stato nominato un Revisore, deve essere accompagnato dalla Relazione del Revisore al Bilancio.

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio del Fondo per far fronte agli scopi associativi.

Art. 29 - (Scioglimento del Fondo)

La decisione circa lo scioglimento del Fondo e la nomina dei Liquidatori, nonché la decisione circa la devoluzione di eventuali residui attivi, competono all'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 - (Regolamento)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Fondo, le modalità di ammissione, i diritti ed i doveri del Socio e del Fondo, i casi di cessazione della qualifica di Socio, ed in generale i profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati dal Regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Art. 31 - (Applicabilità generale)

Il presente Statuto sarà automaticamente applicato, a fronte di successive Intese o Accordi Sindacali, ad ogni Associazione Sindacale datoriale o Società firmataria di tali Intese o Accordi, ed eventualmente al personale delle stesse.

Art. 32 (Foro Competente)

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal Regolamento valgono le norme di legge in materia.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente Statuto sarà competente il Foro di Genova.

In originale firmato